CAMERA DEI DEPUTATI N. 5156

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BIANCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

—

Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

Presentato il 16 ottobre 1990

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La storia della scuola è stata caratterizzata, soprattutto dopo che la sua evoluzione più recente ha reso, in gran parte, obsoleto l'assetto ad essa dato dalla legislazione degli anni venti e trenta, da una progressiva frammentarietà di interventi che l'urgenza, oggettiva e politica, dei problemi da affrontare ha reso quasi sempre parziali.

D'altra parte, anche nella stagione degli anni settanta e, in particolare, nella fase in cui furono messi a punto la delega del 1973 ed i successivi provvedimenti attuativi del 1974, quando il legislatore ebbe a proporsi un ampio disegno volto a riordinare strutture e stato giuridico del personale scolastico, la spinta di ulteriori problemi emergenti, con i ritmi dell'attività legislativa che ne risultò, non consentì di adempiere al compito che l'articolo 24 della legge 30 luglio 1973, n. 477, aveva affidato al Governo, di raccogliere e coordinare in un testo unico le norme dei decreti delegati con quelle dello statuto degli impiegati civili dello Stato; ciò, nonostante l'ambito limitato – sostanzialmente quello dello stato giuridico del personale – cui la predetta delega si riferiva.

Con riguardo a tale ambito limitato, un'ulteriore delega al Governo per l'emanazione di un testo unico ha formato oggetto di un apposito disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 16 ottobre 1978 (atto Camera n. 2469). Il provvedimento, ripresentato l'11 gennaio 1985 (atto Camera n. 2436), non ha avuto esito conclusivo.

L'occasione sinora mancata non fa tuttavia venir meno l'attualità delle esigenze che con la formazione del testo unico si intendevano soddisfare. Emerge anzi la necessità di un ampliamento di orizzonte, che dia spazio ad un lavoro più complesso di sistemazione organica degli insiemi normativi che regolano i vari aspetti e momenti dell'istituzione scolastica, in modo da dare a tutta la legislazione scolastica più completa coerenza di sistema, rimuovendo le disarmonie e discrepanze determinate dalla stratificazione casuale delle leggi e disposizioni che si sono succedute nel tempo.

Non si possono, d'altronde, trascurare le molte difficoltà che, nella quotidiana attività applicativa, ingenera l'attuale stato di frammentazione.

Il disegno di legge che si propone intende rispondere al complesso spettro di esigenze che sopra si è delineato.

Esso consta di due articoli.

L'articolo 1 autorizza il Governo a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione.

L'articolo 2 definisce le procedure per l'emanazione del testo unico.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

Con il presente disegno di legge si intende dare corpo unico alle numerosissime leggi tuttora vigenti che interessano il settore della pubblica istruzione in Italia.

Per conseguire l'obiettivo di un valido *corpus iuris* non può prescindersi, ovviamente, dal ricorso alle qualificate consulenze e prestazioni professionali di esperti della materia nonché di professori universitari, di enti e di istituzioni che siano in grado di fornire un prodotto finito.

L'ipotesi di spesa viene formulata con riferimento al costo di una singola prestazione professionale, richiesta per la durata di un anno, che andrà poi moltiplicato per il numero degli esperti che, presumibilmente, non supererà le 28 unità.

La singola prestazione professionale, in linea di massima, si riferirà a circa 12 viaggi da e per Roma con rimborsi delle spese di soggiorno e delle spese di viaggio fino ad un massimo di 10 milioni di lire ciascuno, a cui va aggiunto un compenso forfettario di 8 milioni di lire lorde, per un totale complessivo di 18 milioni di lire.

Moltiplicando il totale complessivo per il numero delle unità si ottiene un costo totale di 504 milioni di lire al quale va aggiunto, infine, un *plafond* di spesa di 21 milioni di lire occorrenti per far fronte ad eventuali maggiori oneri derivanti da aumenti dei prezzi e delle tariffe.

All'onere finanziario, che viene, pertanto, quantificato in 525 milioni di lire, si provvederà mediante utilizzazione di una quota dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario 1991 sul capitolo 1122 dello stato di previsione di questo Ministero, rinviando ad esercizi successivi un volume di attività per costi finanziari di corrispondente importo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 2.

1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.